

**DELIBERAZIONE 25 OTTOBRE 2012
438/2012/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI PARAMETRI, DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 6,
DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 21
GIUGNO 2005, N. 119/05, PER LA FASE DI EROGAZIONE DELL'ANNO TERMICO
2012/2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 2012

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 303/07;
- lo studio predisposto dal CESI, recante "Metodologia per la previsione del fabbisogno di gas naturale per la determinazione degli obblighi di modulazione di punta stagionale e punta giornaliera" pubblicato sul sito internet dell'Autorità in allegato al documento per la consultazione 12 dicembre 2005 in materia di determinazione degli obblighi di modulazione e dei criteri e priorità di conferimento della capacità di stoccaggio (di seguito: studio CESI 2005).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 14, commi dal 4 all'8, della deliberazione 119/05 individua la giacenza minima di gas in stoccaggio di cui l'utente titolare di capacità di stoccaggio conferita per soddisfare le esigenze di modulazione dei consumi dei clienti finali con consumi medi annui non superiori ai 200.000 Smc è tenuto a disporre al termine di ciascun mese della fase di erogazione;
- la predetta giacenza minima è determinata in ragione dei prelievi da stoccaggio riconducibili all'andamento effettivo ed atteso dei consumi sulla base di una

correlazione con le temperature rilevate e statisticamente attese, secondo la metodologia descritta nello studio CESI 2005;

- il comma 14.6, della deliberazione 119/05 prevede che l'Autorità determini in base alla predetta metodologia e pubblichi per la fase di erogazione di ciascun anno termico il valore dei parametri necessari per la determinazione della giacenza minima in stoccaggio di cui l'utente è tenuto a disporre;
- con nota del 8 ottobre 2012 (prot. Autorità 31931), la società Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A., che ha assunto le competenze precedentemente del CESI nella materia sopra richiamata, ha trasmesso i valori delle grandezze necessarie alla determinazione dei parametri di cui al precedente alinea, elaborata sulla base dei dati relativi ai prelievi giornalieri degli impianti di distribuzione di cui le società Snam Rete Gas S.p.A. (nota del 17 settembre 2012, prot. 28900) ed SGI S.p.A (nota del 2 ottobre 2012, prot. Autorità 31933) hanno trasmesso l'aggiornamento al 30 giugno 2012.

RITENUTO CHE:

- sia necessario determinare il valore dei parametri, di cui al comma 14.6 della deliberazione 119/05 per la fase di erogazione dell'anno termico 2012/2013 e procedere alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità

DELIBERA

- 1 di determinare il valore dei parametri, di cui al comma 14.6 della deliberazione 119/05, per la fase di erogazione dagli stoccaggi dell'anno termico 2012/2013, pari a quello individuato nelle tabelle riportate all'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni